



**CITTA' DI CATANZARO**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

**Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 - Obbligo di indossare nel periodo natalizio dispositivi di protezione delle vie aeree, nei luoghi all'aperto.**

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

**ORDINANZA**

**N° 6645 DEL 03/12/2021**



## CITTÀ DI CATANZARO

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000 – Obbligo di indossare nel periodo natalizio dispositivi di protezione delle vie aeree, nei luoghi all'aperto.**

### IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTI** i DPCM emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emergenza pandemica da COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

**VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

**VISTO** il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

**RILEVATO** che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

**PRESO ATTO** che in sede di apposite riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è emersa l'opportunità di valutare, in base all'attuale assetto epidemiologico e al potenziale affollamento nelle zone maggiormente interessate da attività commerciali e "movida" (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), di disporre, ove necessario, l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine);

**CONSIDERATO** che in occasione delle prossime festività natalizie, tenuto conto delle iniziative programmate dall'Amministrazione Comunale di Catanzaro, inevitabilmente si registrerà in particolare nel centro cittadino e nel centro di Lido, un intenso afflusso di pubblico tale da non poter garantire il necessario distanziamento interpersonale;

**ATTESO** che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

**RITENUTO** che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Catanzaro, occorre adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo delle festività natalizie, quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nel rispetto della normativa vigente in materia;

**CONSIDERATO** che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni onde evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo delle festività natalizie l'evoluzione della pandemia;

**CONSIDERATO** altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

**VISTI:**

- l'art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

## **ORDINA**

1. di indossare, nei luoghi all'aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle ore 00,01 di Lunedì 6 Dicembre alle ore 24,00 di Venerdì 31 dicembre 2021, nelle Vie e nelle Piazze sottoelencate:

## **CENTRO**

- Piazza Matteotti;
- Corso Mazzini;
- Piazza Giuseppe Garibaldi
- Piazza Basilica Immacolata;
- Piazza B. Grimaldi;
- Piazza Cavour;
- Piazza Le Pera;
- Piazza Roma;
- Via F. De Seta (Bellavista)
- Giardini di San Leonardo

## **QUARTIERE LIDO**

- Piazza A. Garibaldi;
- Corso Progresso.

2. L'obbligo di indossare, altresì, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all'aperto in tutte le zone non citate in cui si determina un'affluenza di persone tale da non poter garantire il distanziamento interpersonale nei luoghi di aggregazione quali: mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all'aperto e comunque ovunque si configurano assembramenti o affollamenti.
3. Restano esenti dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie le persone individuate dalla normativa vigente in materia e nello specifico
  - i bambini di età inferiore ai sei anni;
  - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina
  - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

## **DEMANDA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso:

- entro 5 gg dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 280,00;
- entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

## DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune
- che la presente Ordinanza sia comunicata a:
  - Al Signor Prefetto di Catanzaro
  - Al Signor Questore di Catanzaro
  - Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro
  - Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro
  - Al Signor Comandante Polizia Locale di Catanzaro
  - All'ASP di Catanzaro
  - Alla Regione Calabria



IL SINDACO  
Sergio Abramo